

XXXIV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE CATANIA 4/5/6 OTTOBRE 2018Mozione presentata dall'Avv. Antonio Caiafa per la riforma del processo a cognizione ordinaria e di legittimità

(AGNINO, CAIAFA, DI SALVO, ORIGLIA, PULCINI – Delegati COA di Roma)

L'Avvocato quale soggetto insostituibile per l'attuazione concreta della giustizia nell'esercizio della giurisdizione ha una funzione indispensabile di garanzia dei diritti e degli interessi del cittadino ai fini della tutela di essi in ogni sede.

L'attuale stratificazione, che il nostro sistema processual-civilistico ha subito negli ultimi anni, come risulta evidente dal susseguirsi delle riforme realizzate sovente per mere ragioni di immagine, rende indispensabile una rivisitazione integrale della disciplina attraverso la individuazione di un unico procedimento per il raggiungimento della tutela di quei diritti, interventi correttivi sul procedimento in Cassazione e la previsione di strumenti di coordinamento (1).

La frenesia legislativa ha sviluppato fenomeni di *soft law*, realizzati con il contributo determinante della Avvocatura, ma ha anche demandato alla giurisprudenza e, in particolare, a quella di legittimità, il compito di mettere ordine. Il carico della Corte ha determinato anche la tentazione di disfarsi dei ricorsi per meri motivi formali. Le decisioni in materia processuale, difformi e in contrasto con i propri precedenti, sono fenomeni patologici. Come tali, suscitano ferme reazioni che, talvolta, hanno indotto la stessa Corte a correggerle (2).

Per quanto riguarda i processi a cognizione piena, si rende indispensabile una rivisitazione integrale della disciplina attraverso la individuazione di un unico modello processuale, con la soppressione o, almeno, la limitazione delle ipotesi nelle quali lo svolgimento del processo è affidato all'estro del giudicante, senza alcuna possibilità per le parti e per i difensori di conoscere preventivamente le regole del gioco.

Appare a tal fine senz'altro idoneo, tra quelli sperimentati, il rito "del lavoro", l'unico che non ha subito significative modifiche e che, adottato anche per altre materie, quali le controversie agrarie e locatizie, nonché l'opposizione alle sanzioni amministrative, ha consentito la più celere tutela dei diritti in contestazione, assicurando, peraltro, senza incertezze la piena efficacia e validità del procedimento e del canone costituzionale del giusto processo.

La previsione di tale procedimento, quale unico modello processuale, richiederebbe, peraltro, la previsione della possibilità della integrazione delle istanze istruttorie nelle controversie che presentano maggiori profili di complessità, quali ad esempio quelle

ereditarie o quelle sulla responsabilità degli organi di gestione e di controllo delle società di capitali.

Per quanto riguarda il processo in Cassazione, già in base alla riforma del 2001, anche le sezioni ordinarie potevano dichiarare in camera di consiglio, con ordinanza, l'inammissibilità, l'improcedibilità, la manifesta infondatezza o la manifesta fondatezza del ricorso ovvero, all'esito dell'udienza pubblica, pronunciare sentenza di accoglimento o di rigetto del ricorso. La riforma del 2009 ha istituito, senza aumento di organici e senza spese, la sesta sezione. La riforma del 2016, ha previsto lo smistamento tra udienza pubblica e camera di consiglio, in base a criteri evanescenti, affidati alla discrezione del giudicante. Le ultime riforme hanno complicato e rallentato il procedimento di legittimità ed hanno inciso in senso negativo sulle garanzie fondamentali del processo.

Appare pertanto ragionevole procedere alla soppressione della sezione sesta ed alla utilizzazione del personale nelle sezioni tabellarmente competenti, con l'attribuzione a queste ultime, secondo criteri oggettivi e verificabili, del potere di smistare alla camera di consiglio soltanto i ricorsi inammissibili, improcedibili, manifestamente infondati e manifestamente fondati, in base alla relazione del relatore, affinché le parti possano conoscere preventivamente l'orientamento della Corte.

Al fine di contrastare la frenesia legislativa, appare necessario che, come avviene per la legge europea, che recepisce, con cadenza annuale, le indicazioni dell'Unione, le disposizioni processuali siano periodicamente adeguate alla interpretazione giurisprudenziale ed alla prassi applicativa, affinché le regole del processo siano sottratte alla estemporanea fantasia del legislatore, ai disorientamenti giurisprudenziali ed alla fragilità delle prassi applicative e siano, invece e stabilmente, un percorso condiviso.

Tutto ciò premesso a tutela paritariamente dei diritti dei cittadini quanto degli avvocati e nell'interesse del Paese, l'Avvocatura Italiana riunita al XXXIV Congresso Nazionale Forense

#### **Chiede che**

- sia adottato quale unico processo di cognizione il rito di cui agli artt. 414 ss. c.p.c., con la previsione della possibilità della integrazione delle richieste istruttorie nella prima udienza nelle controversie che presentano maggiori profili di complessità;
- sia soppressa la sesta sezione della Corte di cassazione e sia attribuito al giudice relatore di proporre, in base ad una motivata relazione preventivamente nota alle parti, la trattazione in camera di consiglio soltanto dei ricorsi ritenuti inammissibili, improcedibili, manifestamente infondati e manifestamente fondati;
- con norma di delega, la disciplina processuale sia adeguata e coordinata periodicamente con decreti legislativi, in base alle indicazioni della giurisprudenza di legittimità, alle linee guida ed ai protocolli, sentiti il CNF e l'OCF.



(1) Nel testo del codice convivono norme del 1940-42, del 1950, del 1973, del 1984, del 1990, del 1995, del 1998, del 2001, del 2005, del 2006, del 2008, del 2009, del 2010, del 2011, del 2012, del 2014, del 2015, del 2016 e del 2017.

Attualmente, il codice è l'insieme di tessere di un mosaico, le figure del quale l'interprete è chiamato ad individuare. Una delle più impegnative, seppur fastidiose, attività, infatti, consiste nel tentare di risolvere le numerose questioni di coordinamento tra disposizioni ispirate a diverse *rationes*, nel tentativo di costruire un sistema, che certamente, per quanto riguarda la vigente normativa codicistica, non è un dato immanente.

Il codice di procedura civile, approvato con il r.d. 28 ottobre 1940, n. 1443, è stato modificato già il r.d. 18 dicembre 1941, n. 1368, che introdusse norme non meramente di attuazione, ma integrative della disciplina processuale. Ed altre non secondarie modifiche sono contenute nel r.d. 20 aprile 1942, n. 504, emanato un giorno prima l'entrata in vigore.

La l. 14 luglio 1950, n. 581, e il d.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857, noti come la «Novella del 1950», contengono la prima, radicale riforma del codice.

La l. 11 agosto 1973, n. 533, nota come la «Novella del 1973» ha riformato il processo del lavoro, sul quale, dopo una sterminata serie di interventi legislativi, sono intervenute la l. 4 novembre 2010, n. 183, e la l. 28 giugno 2012, n. 92, fino al c.d. *job's act*, avviato con la l. 10 dicembre 2014, n. 183, ed attuato con il dd.lgs. 4 marzo 2015, n. 23, 15 giugno 2015, n. 80 e n. 81, 14 settembre 2015, n. 148, n. 149, n. 150, n. 151.

La l. 30 luglio 1984 n. 399, tentò di rivitalizzare il giudice conciliatore, sostituito, con la l. l. 21 novembre 1991 n. 374, dal giudice di pace.

La l. 13 aprile 1988, n. 117, novellata dalla l. 27 febbraio 2015, n. 18, ha regolato la responsabilità civile dei magistrati.

La «Novella del 1990» è contenuta nella l. 26 novembre 1990, n. 353, e nella l. 21 novembre 1991, n. 374, modificate ed integrate dai dd.l. 16 dicembre 1993, n. 521, 14 febbraio 1994, n. 105, 14 aprile 1994, n. 235, 18 giugno 1994, n. 380, 8 agosto 1994, n. 493, non convertiti in legge, e dal d.l. 7 ottobre 1994, n. 571, quest'ultimo convertito in l. 6 dicembre 1994, n. 673, nonché dai dd.l. 21 aprile 1995, n. 121, 21 giugno 1995, n. 238, 9 agosto 1995, n. 347, non convertiti in legge, e dal d.l. 18 ottobre 1995, n. 432, convertito in l. 20 dicembre 1995, n. 534.

In attuazione della legge delega prevista dalla l. 16 luglio 1997, n. 254, il d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha soppresso l'ufficio del pretore ed ha istituito il giudice unico di primo grado.

La l. 24 marzo 2001, n. 89, (ancora novellata dall'art. 1, comma 777, l. 28 dicembre 2015, n. 208) ha regolato l'equo indennizzo per durata irragionevole del processo, attribuendo la relativa competenza alla corte di appello, quale giudice di unico grado; ha anche modificato la disciplina del procedimento innanzi alla Corte di cassazione, oggetto di ulteriori successive riforme. L'art. 55, co. 1, lett. c - f), d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in l. 7 agosto 2012, n. 134, ha modificato gli artt. 3 ss. l. 24 marzo 2001, n. 89; ha previsto un procedimento di ingiunzione attribuito, per quanto riguarda la fase sommaria, al presidente della corte d'appello competente ai sensi dell'art. 11 c.p.p. o, comunque, ad un giudice monocratico. La legge segna i confini dell'equa riparazione sulla traccia segnata dalla giurisprudenza della Cassazione e di quella della CEDU.

Il d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, ha introdotto il «processo commerciale», poi abrogato dall'art. 54, co. 4°, l. 18 giugno 2009, n. 69.

Diverse disposizioni riguardano il processo civile telematico (PCT).

Il primo regolamento sull'uso «di strumenti informatici e telematici nel processo civile» è stato emanato con il d.m. 13 febbraio 2001, n. 123; con d.p.c.m. 1° aprile 2008 e con il d.p.c.m. 13 novembre 2014, sono state dettate le regole tecniche in riferimento al «Codice della amministrazione digitale»; l'art. 51 d.l. 25 giugno 2008, conv. in l. 6 agosto 2008, n. 133, ha introdotto le notifiche in forma telematica secondo le tecniche previste per il PCT: la posta elettronica certificata (PEC), infine, è indicata quale strumento unico per le comunicazioni anche nel processo civile telematico (PCT). L'art. 4 d.l. 29 dicembre 2009, conv. in l. 22 febbraio 2010, n. 24, ha esteso agli uffici giudiziari da individuare con disposizioni di produzione secondaria quanto stabilito dall'art. 51 d.l. 25 giugno 2008, conv. in l. 6 agosto 2008, n. 133; ha aggiunto l'art. 149 *bis* c.p.c., sulle notificazioni per posta elettronica certificata (PEC); il co. 3 *bis* ha modificato l'art. 16 r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 (già modificato dall'art. 51 d.l. 25 giugno 2008, conv. in l. 6 agosto 2008, n. 133) ed ha stabilito che negli albi degli avvocati «è indicato, oltre al codice fiscale, l'indirizzo di posta elettronica certificata». L'art. 2 d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. con l. 17 dicembre 2012, n. 221, ha istituito «l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR)»; l'art. 4 il «domicilio digitale»; l'art. 5 «il pubblico elenco denominato Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti». Un ulteriore impulso alla applicazione del PCT è stato dato dal d.l. 24 giugno 2014, n. 90, conv. in l. 11 agosto 2014, n. 114, in base al quale il processo telematico è diventato la regola generale. Con il decreto del 14 settembre 2017, è stata prevista la notifica telematica degli atti e dei provvedimenti nel giudizio di Cassazione; questo è rimasto l'unico processo che si svolge in forma cartacea.

I limiti internazionali della giurisdizione sono regolati dalla l. 31 maggio 1995, n. 218, nonché da numerose convenzioni internazionali.

Il Reg. UE n. 1215/2012 del 12 dicembre 2012 regola la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. Ha sostituito il Reg. CE n. 44/2001. Prevede, tra l'altro, l'abolizione di ogni passaggio intermedio per il riconoscimento dell'esecuzione dei provvedimenti, l'estensione dei criteri di giurisdizione alle controversie nelle quali siano coinvolti soggetti estranei alla UE, il rafforzamento del principio di effettività, il miglioramento dei rapporti concernenti le discipline sull'arbitrato, un generale migliore coordinamento dei procedimenti innanzi ai giudici degli stati membri, il miglioramento dell'accesso alla giustizia per particolari specie di controversie e il chiarimento delle condizioni per la circolazione dei provvedimenti cautelari nello spazio giuridico europeo.

Il Reg. CE n. 1393/2007 del 13 novembre 2007 regola le notificazioni e le comunicazioni; il Reg. CE n. 1896/2006 del 12 dicembre 2006 ha istituito un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento; il Reg. CE n. 805/2004 del 21 aprile 2004, ha istituito il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati; il Reg. CE n. 1346/2000 del 22 maggio 2000 regola le procedure di insolvenza transfrontaliere; il Reg. CE n. 2201/2003 del 27 novembre 2003 regola la competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale; il Reg. CE n. 1259/2010 del 20 dicembre 2010 attua «cooperazione rafforzata» in materia di divorzio e di separazione personale dei coniugi.

Tra il 2005 e il 2006, sulla giustizia civile italiana si è scatenato uno *tsunami* di riforme. L'ondata riformatrice è stata avviata dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in l. 14 maggio 2005, n. 80, al quale hanno fatto seguito la l. 28 dicembre 2005, n. 263, il d.l. 30 dicembre 2005, n. 271, non convertito in legge, il d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito in l. 23 febbraio 2006, n. 51, e la l. 28 febbraio 2006, n. 52.

Il d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, ha riformato la disciplina dell'arbitrato e il procedimento innanzi alla Corte di cassazione.

Lo *tsunami* è stato, in parte «corretto» dalla l. 18 giugno 2009, n. 69, che costituisce un'ulteriore, rilevante «Novella».

Il d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, ha attuato la delega sulla «riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione» di cui all'art. 54 l. 18 giugno 2009, n. 69.

Il capo I contiene le disposizioni generali, tra le quali l'art. 4 sul mutamento di rito e l'art. 5 sulla «sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato»; nel capo II sono comprese le controversie regolate dal rito del lavoro di cui agli artt. 414 ss. c.p.c.; nel capo III quelle regolate dal procedimento sommario di cognizione di cui agli artt. 702 *bis* ss. c.p.c.; nel capo IV quelle regolate dal processo ordinario di cognizione di cui agli artt. 163 ss. c.p.c.; il capo V contiene le abrogazioni e le modifiche delle disposizioni anteriori.

Appare opportuno ricordare che, al di fuori delle ipotesi menzionate nel capo III del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, l'utilizzazione del procedimento sommario di cognizione di cui agli artt. 702 *bis* ss. c.p.c., è rimessa alla scelta della parte o al potere discrezionale del giudice: ai sensi dell'art. 702 *bis* ss., comma 1°, c.p.c., infatti, «la domanda può essere proposta» e, ai sensi dell'art. 183 *bis*, c.p.c. (aggiunto dall'art. 14 d.l. 12 settembre 2014, n. 132, conv. in l. 10 novembre 2014, n. 162), «il giudice ... può disporre». Il procedimento sommario di cognizione di cui agli artt. 702 *bis* ss. c.p.c. costituisce, invece, l'unica forma di tutela esperibile in ciascuna delle fattispecie indicate nel capo III del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150.

Anche la legge sulla responsabilità medica (l. 8 marzo 2017, n. 24) ha imposto, quale unica forma di tutela, il procedimento sommario di cui agli artt. 702 *bis* ss. c.p.c.

La tutela collettiva inibitoria è prevista per le «associazioni di promozione sociale» dall'art. 27 l. 7 dicembre 2000, n. 383, e, per le associazioni di imprenditori, dall'art. 2601 c.c. e dall'art. 8 d.lgs. 9 ottobre 2001, n. 231, nonché dall'art. 4 l. 11 novembre 2011, n. 180. E' anche prevista per gli organismi locali dei sindacati maggiormente rappresentativi a tutela della libertà e della attività sindacale dall'art. 28 l. 20 maggio 1970, n. 300; per le associazioni a tutela dell'ozono stratosferico dall'art. 14 l. 28 dicembre 1993, n. 549, e a tutela dell'ambiente, ai sensi dell'art. 310 del codice dell'ambiente di cui al d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152; contro le discriminazioni razziali ed etniche dagli artt. 4 e 5 d.lgs. 9 luglio 2003, n. 215, contro quelle in danno dei disabili dagli artt. 3 e 4 l. 1° marzo 2006, n. 67, contro quelle sessuali nei luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 37 d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198, regolate, quanto al rito applicabile, dall'art. 28 d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150. L'inibitoria a tutela dei consumatori è regolata dall'art. 140 del codice del consumo di cui al d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, al quale rinviano gli artt. 37 e 67 *noviesdecies* dello stesso codice, nonché l'art. 32 *bis* d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. La legittimazione delle associazioni è anche prevista dagli artt. 1 ss. d.lgs. 20 dicembre 2009, n. 198, «per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici».

La tutela collettiva risarcitoria è disciplinata dall'art. 140 *bis* dello stesso codice del consumo, nel testo modificato dall'art. 49, co. 1°, l. 23 luglio 2009, n. 99; è in vigore dal 1° gennaio 2010, ai sensi dell'art. 23, co. 16°, d.l. 1° luglio 2009, n. 78, convertito in l. 3 agosto 2009, n. 102; si applica «agli illeciti compiuti successivamente alla data di entrata in vigore», ai sensi dell'art. 49, co. 2°, l. 23 luglio 2009, n. 99. Ai sensi dell'art. 6 d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, conv. in l. 24 marzo 2012, n. 27, in luogo della previsione per la quale i diritti al risarcimento dei danni devono essere «identici», si è stabilito che devono essere «omogenei».

Con la l. 25 luglio 2005, n. 150, è stata approvata la riforma dell'ordinamento giudiziario, attuata con diversi decreti legislativi, modificati dalla l. 24 ottobre 2006, n. 269, e dalla l. 30 luglio 2007, n. 111: il d.lgs. 16 gennaio 2006, n. 20, regola il conferimento degli incarichi direttivi; il d.lgs. 23 gennaio 2006, n. 24, ha modificato l'organico della Corte di cassazione; il d.lgs. 27 gennaio 2006, n. 25, novellato dal d.lgs. 28 febbraio 2008, n. 35, ha istituito il Consiglio direttivo della Corte di cassazione ed ha riformato i consigli giudiziari; il d.lgs. 30 gennaio 2006, n. 26, riguarda la Scuola della magistratura e il tirocinio degli uditori giudiziari; il d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 35, regola la pubblicità degli incarichi extragiudiziari; il d.lgs. 20 febbraio 2006, n. 106, detta l'organizzazione degli uffici del pubblico ministero; il d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, contiene le disposizioni sulla disciplina dei magistrati; il d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160, regola l'accesso in magistratura e la carriera dei magistrati; il d.lgs. 25 luglio 2006, n. 240, contiene le regole sulla dirigenza degli uffici e sul decentramento del Ministero della giustizia. Sopravvive, tuttavia, il r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, che contiene numerose disposizioni anche di immediata rilevanza processuale.

Con il d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, conv. con l. 24 marzo 2012, n. 27, sono state istituite le «sezioni specializzate in materia di impresa». La istituzione di questi uffici, operativi dal 20 settembre 2012, è stata disposta «senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi di dotazioni organiche», indipendentemente da ogni valutazione sul tessuto economico e sui flussi di contenzioso, ma anche, banalmente, dal numero dei tribunali del distretto o della regione. Le sezioni specializzate sono mere articolazioni degli uffici presso i quali sono istituite e dovrebbero essere composte da «magistrati dotati di specifiche competenze». La portata precettiva della previsione sembra ridursi alla applicazione della regola per la quale la funzione sviluppa l'organo; in sede di prima applicazione, il significato della generica espressione legislativa è stato affidato alla organizzazione di ciascun ufficio.

L'art. 1, co. 1° - 5°, d.l. 13 agosto 2011, n. 138, conv. in l. 14 settembre 2011, n. 148, ha realizzato la revisione delle circoscrizioni giudiziarie: i dd.lgs. 7 settembre 2012, n. 155, e n. 156, hanno soppresso 33 tribunali, 220 sezioni distaccate di tribunale e 667 uffici del giudice di pace. La riforma ha superato il vaglio di costituzionalità in riferimento alle diverse questioni da più parti sollevate. Attualmente, i tribunali, senza sezioni distaccate, sono 135 e gli uffici del giudice di pace 179.

Il d.l. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito dalla l. 13 aprile 2017, n. 46, ha istituito le «Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE»; con la modifica dell'art. 35 *bis* d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, ha previsto l'applicazione del rito camerale, in luogo del procedimento sommario di cognizione. La l. 7 aprile 2017, n. 7, ha introdotto «misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati».

Il d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, ha riformato la magistratura onoraria. La nuova disciplina della competenza entrerà in vigore il 31 ottobre 2021; alcune disposizioni il 31 ottobre 2025.

L'art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in l. 7 agosto 2012, n. 134, ha riformato la disciplina dell'appello e della cassazione.

Altre, non secondarie, modifiche della disciplina processuale sono contenute nel d.l. 21 giugno 2013, n. 69, conv. in l. 9 agosto 2013, n. 98.

Il d.l. 26 giugno 2014, n. 92, convertito dalla l. 11 agosto 2014, n. 117 ha aggiunto alla l. 26 luglio 1975, n. 354, l'art. 35 *ter* ed ha introdotto un nuovo procedimento a tutela dei detenuti.

Sono stati, quindi, emanati il d.l. 24 giugno 2014, n. 90, conv. in l. 11 agosto 1990, n. 114, intitolato «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari»; il d.l. 12 settembre 2014, n. 132, conv. in l. 10 novembre 2014, n. 162, intitolato «Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile».

Disposizioni di rilevanza processuale sono contenute anche nelle leggi di stabilità: l. 23 dicembre 2014, n. 190, e l. 28 dicembre 2015, n. 208; nonché nei c.d. decreti «mille proroghe»: d.l. 31 dicembre 2014, n. 192, conv. in l. 27 febbraio 2015, n. 11, e d.l. 30 dicembre 2015, n. 210, conv. in l. 25 febbraio 2016, n. 21.

La disciplina del procedimento di legittimità, di cui agli artt. 360 ss. c.p.c., è stata ancora riformata dal d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla l. 25 ottobre 2016, n. 197; in particolare dall'art. 1 *bis*, aggiunto con la legge di conversione.

La legge 22 maggio 2017, n. 81, in tema di lavoro autonomo, ha modificato gli artt. 409 e 634 c.p.c.

Contro l'alluvione legislativa si sono espressi, con appelli rimasti inascoltati, il Consiglio Nazionale Forense e l'Associazione italiana tra gli studiosi del processo civile.

«A fonti fluide corrispondono giudici potenti» (Franco Cordero).

(2) Basti ricordare, Cass. 8.11.2010, n. 22711, e Cass. 14.10.2010, n. 19251, sulla data certa nell'accertamento del passivo, smentite da Cass., ss.uu., 20.2.2013, n. 4213; Cass. 4.4.2012, n. 5426, e 8.5.2013, n. 10732, sulla nullità della sentenza per vizi di costituzione del giudice, smentite da Cass. 28.10.2014, n. 22854, da Cass. 12.12.2014, n. 26223,

da Cass. 7.7.2016, n. 13935, e da Cass. 11.3.2016, n. 4837; Cass. 19.2.2014, n. 3934, sulla notifica a mezzo posta; Cass. 17.4.2014, n. 8940, 8941, 8942, 8943, sulla ricorribilità dell'ordinanza *ex art. 348 bis c.p.c.*, sulle quali è intervenuta Cass., sez. un., 2.2.2016, n. 1914; Cass. 9.7.2014, n. 15601, e Cass. 2.7.2014, n. 14991, sulla ricorribilità delle sentenze non definitive su questioni, smentite da Cass., ss.uu., 22.12.2015, n. 25774; Cass., sez. un., 23.1.2015, n. 1238, sui rimedi esperibili dal litisconsorte necessario pretermesso; Cass. 3 marzo 2015, n. 4228, sul difetto di capacità processuale, sulla quale è intervenuta Cass. 25 gennaio 2017, n. 1925; Cass. 26.7.2016, n. 15513, Cass. 11.7.2016, n. 20466 e Cass., sez. un., 21.3.2017, n. 7155, sulla inammissibilità o sulla manifesta infondatezza del ricorso. Esempio paradigmatico è stata Cass., sez. un., 9.9.2010, n. 19246, sulla costituzione nell'opposizione a decreto ingiuntivo, sulla quale, è intervenuta la l. 29 dicembre 2011 n. 218.